



ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 8.3 – SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

ANNUALITÀ 2021

INDICE

1. Finalità e Risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Regime di aiuto	2
1.3 Dotazione finanziaria	2
2. Richiedenti/Beneficiari	2
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	3
3.1 Interventi finanziabili	3
3.2 Condizioni di ammissibilità.....	4
3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	4
3.4 Altre limitazioni	4
3.5 Massimali e minimali.....	7
3.6 Interventi/spese non ammissibili.....	7
3.7 Intensità del sostegno.....	8
3.8 Cumulabilità.....	8
4. Criteri di selezione/valutazione	9
5. Contenuti della domanda di aiuto	12
6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	12
7. Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti la presentazione della domanda.....	13

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata 8.3 *"Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"* - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013 è finalizzata alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014/2022 (versione 10.1, di seguito *"PSR"*, approvato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20 ottobre 2021 C(2021) 7670 final), e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale Regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR.

Il presente atto integra e richiama quanto di pertinente già previsto nelle *"Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento"* approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019 (di seguito *"Disposizioni Comuni"*) con le modifiche apportate con il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021.

1.2 Regime di aiuto

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014, così come modificato dal Regolamento(UE) n. 2008 del 2020, i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste nel citato Regolamento e di quanto previsto dal decreto dirigenziale numero 13316 del 17/08/2018 *"Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. Sa.43429(2015/xa) "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana"*.

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 9/08/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.51793 della Sottomisura 8.3 *"Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"*.

Quindi gli aiuti concessi sono identici alla relativa sottomisura del PSR della Toscana e la misura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente Programma di Sviluppo Rurale della Toscana da parte della Commissione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nel decreto dirigenziale numero 13316 del 17/08/2018.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'annualità 2021 è pari a **11.610.000,00 euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;

2. Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico, proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana).

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni presenti nel bando della sottomisura, gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 8.3 del PSR approvato, alla quale si rimanda.

Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- 1) Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi:
 - a) Realizzazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco;
 - b) Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
 - c) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali e periodici, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 - d) Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi;
- 2) Realizzazione di interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche (questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):
 - a) Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, opere di sistemazione idraulico-forestale, sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, uso di tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
 - b) Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione, quali l'introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità scelte tra quelle comprese nell'elenco delle specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia. Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità;
 - c) Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici, consistenti nell'esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, nell'uso di antagonisti naturali, nell'istallazione di trappole fitosanitarie;
- 3) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento);
- 4) Spese generali;
- 5) Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti.

3.2 Condizioni di ammissibilità

Oltre a quanto di pertinente previsto al paragrafo "*Condizioni di accesso relative ai beneficiari*" delle Disposizioni comuni e nella scheda di sottomisura del PSR approvato, per poter essere ammessi al sostegno e/o al pagamento dell'aiuto, i richiedenti o gli interventi finanziati oltre a quanto prevista nella scheda di misura approvata, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii., i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e s.m.i.);
- 2) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" e nelle Disposizioni comuni al paragrafo "*Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto*", devono rispettare quanto di seguito riportato:

- 1) qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:
 - tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli interventi eseguiti da Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;

Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti e il suo mancato porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.4 Altre limitazioni

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e del paragrafo "*Condizioni di ammissibilità*" della scheda di sottomisura, ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

- 1) tutti gli interventi sono ammissibili solo se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi che hanno uno sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua,

punti di controllo) che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché siano al servizio del bosco;

- 2) tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- 3) l'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento) oggetto di finanziamento ai sensi dell'intervento di cui al punto 1.a del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi;
- 4) per quanto riguarda la creazione di fasce e viali parafuoco o di aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, oltre del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione se eseguiti nel primo anno successivo alla loro realizzazione (ad esclusione dei costi per il sostegno ad attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali);
- 5) tutti gli interventi di cui ai punti 1.a) e 1.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", quando sono effettuati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB e riferiti a tipologie opere di cui è previsto dal Piano AIB l'inserimento nel Censimento delle opere antincendi boschivi, sono finanziabili solo se le opere interessate sono inserite nel Censimento regionale delle opere AIB e/o previo assenso all'esecuzione dell'intervento, rilasciato (entro la presentazione della domanda di aiuto) dall'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB;
- 6) tutti gli interventi di cui ai punti 1.a) e 1.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", quando sono effettuati da soggetti diversi dagli Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, possono essere eseguiti solo se sono collocati **totalmente** nel territorio di comuni classificati ad **alto rischio** di incendi dal vigente Piano AIB;
- 7) tutti gli interventi di cui ai punti 1.a) e 1.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", invece possono essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a **medio rischio** di incendio dal vigente Piano AIB se sono realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali, Province e Unioni di Comuni);
- 8) nel caso di interventi di cui ai punti 1.a) e 1.b) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" realizzati da soggetti diversi da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, deve essere sempre garantita per tutto il periodo d'impegno l'accessibilità, in ogni momento e incondizionata, ai mezzi dell'organizzazione regionale AIB. Pertanto, dopo la conclusione dei lavori, i beneficiari sono tenuti a dare comunicazione della realizzazione dell'opera finanziata all'Ente territoriale facente parte dell'Organizzazione Regionale AIB competente per la zona;
- 9) la viabilità a fine AIB di cui al precedente punto 1.a), realizzata, adeguata e/o migliorata ai sensi della presente sottomisura deve sempre garantire l'accesso e l'uscita da entrambi i lati e non deve mai essere senza sfondo;
- 10) gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi previsti dai "*Piani specifici di prevenzione AIB*", considerato che fanno parte di un progetto unico e, ai sensi dell'articolo 74 bis della L.R. 39/00 e ss.mm.ii., sono classificati come interventi colturali straordinari (comma 2) e come interventi pubblici forestali (comma 3), non costituiscono mai interventi di manutenzione;
- 11) affinché un intervento di prevenzione degli incendi boschivi sia considerato conforme a quanto previsto da un determinato Piano specifico di prevenzione AIB occorre che sia interamente realizzato da un unico soggetto (o un Ente competente di cui all'articolo 3 ter comma 1 della L.R. 39/00 ss.mm.ii. o un altro soggetto) e che siano state da questo espletate le procedure di attuazione del Piano di cui al comma 4 dell'articolo 61 bis del Regolamento forestale della Toscana;
- 12) tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come Piano AIB);
- 13) tutti gli interventi per la prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi dal Piano AIB, fatte salve le norme più restrittive di cui al presente atto;

- 14) tra gli interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" sono compresi anche quelli a carico di dissesti o fitopatie forestali di limitata estensione areale, perché contribuiscono ad arrestare i fenomeni in atto e prevengono il verificarsi di danni maggiori;
- 15) gli interventi di cui al punto 2.a del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" - devono essere realizzati nel rispetto delle competenze specifiche individuate dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dalla DGR n. 693 del 04/08/2014 "*L.R. 27/12/2012 n. 79 e L.R. 21/3/2000 n. 39 e s.m.i. Definizione delle competenze di Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali per l'attuazione di interventi di difesa del territorio*";
- 16) gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri (interventi di cui al punto 2.c del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*") sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana e di cui alla comunicazione (prot. AOOGR/173803/G.050.070 del 11/07/2014, agli atti) di cui alle tabelle allegate alla citata comunicazione e agli atti del Settore:
 - Tabella Fitopatie ed infestazioni parassitarie già presenti e controllate attraverso reti di monitoraggio: necessità di prevenzione per evitare attacchi diffusi e ricorrenti anche se solo in aree circoscritte (Tabella 1 allegata alla comunicazione);
 - Tabella Fitopatie ed infestazioni parassitarie da quarantena: necessità di prevenzione per evitarne l'introduzione (Tabella 2 allegata alla comunicazione);
- 17) tra gli interventi di cui al punto 2.c del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" sono anche ammissibili i costi relativi all'utilizzo di mezzi aerei per l'effettuazione di trattamenti con prodotti biologici (es. *B. thuringensis*). In caso di previsione dell'utilizzo del mezzo aereo alla domanda di aiuto deve essere allegata una relazione del Servizio Fitosanitario Regionale che ne attesti la necessità. Copia delle autorizzazioni, relative all'uso del mezzo aereo, previste dalla normativa vigente, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento a saldo, pena la non ammissibilità delle relative spese;
- 18) ai fini degli interventi di cui al punto 3) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", si considerano ammissibili anche la redazione di nuovi piani relativi ad aree già oggetto di un piano in essere purché il piano scada entro i 365 giorni successivi al termine di presentazione della domanda di aiuto previsti dal bando, al netto di eventuali proroghe;
- 19) gli interventi di cui al punto 5 "*Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti*" del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", sono ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento (purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali);
- 20) nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000,00 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 100.000,00 €);
- 21) le specie utilizzate per rimboschimento/rinfoltimento devono essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;
- 22) tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- 23) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- 24) nel caso di acquisti di attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;

- 25) non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- 26) gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarità*" del PSR;
- 27) Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per la stessa UTE/UPS posseduta, purché riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti o sono riferite a progetti tra loro indipendenti. In ogni caso, un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

3.5 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è pari a € 250.000, per i beneficiari privati, e di 400.000 € per i beneficiari di diritto pubblico.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto potenzialmente finanziabile con punteggio più basso o, a parità di punteggio, con importo più alto. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale.

In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto degli introiti) a:

- 100.000 € quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di Bonifica di cui alla L.R. 79/12;
- 5.000 € per tutti gli altri beneficiari.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto o determinato in sede di istruttoria di saldo scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

Alla presente sottomisura, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014 non si applicano soglie di notifica.

3.6 Interventi/spese non ammissibili

In conformità a quanto stabilito dal Reg (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 e oltre a quanto indicato nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" del documento Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "*Costi ammissibili*" della scheda di sottomisura), **non sono ammissibili** le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

1. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);

2. acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
3. la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
4. l'acquisto di elicotteri, aerei e automezzi 4x4 né qualsiasi tipo di mezzo o macchine operatrici ;
5. l'acquisto di animali da destinare al pascolo;
6. i costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
7. gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come a basso rischio di incendi dal Piano AIB;
8. i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
9. gli interventi sui castagneti da frutto in attualità di coltura finalizzati al recupero o mantenimento della produzione delle castagne/marroni o nei casi in cui non sia previsto il rimboschimento/rinfoltimento con specie diverse dal castagno o non sia previsto l'impianto di castagni ai fini della sola produzione legnosa;
10. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle disposizioni comuni. Ai fini della presente sottomisura non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili) anche:
 - la manutenzione dei viali, delle fasce parafuoco o delle aree libere, come specificato al precedente paragrafo "Altre limitazioni";
 - gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
 - tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi previsti dai Piani specifici di prevenzione AIB;
11. opere e altri investimenti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa.

3.7 Intensità del sostegno

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.51793 Sottomisura 8.3 "*Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*".

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.3, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

3.8 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato di origine regionale o nazionale, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato di origine regionale o nazionale, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando per ciascuna voce oggetto della domanda NON sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale (es. Programmi Operativi ai sensi dell'OCM etc...).

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Così come previsto al comma 12 dell'articolo 34 del Reg. (UE) n. 702/2014, per il presente regime gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5 del citato articolo, e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Oltre a quanto sopra si richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) n. 702/2014.

4. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella I). Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	3
	b) Zona rurale o montana:	
	b.1) zone D, C o montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	3
	b.2) zone B	1
	b.3) comuni ricompresi nelle AREE ELEGIBILI selezionate ai fini dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ¹	3

¹ Vedi "Elenco Comuni" della sezione "Aree Interne" nella pagina "Tipologie di territori a cui sono soggetti alcuni interventi del Programma di sviluppo rurale 2014-20" della sezione dedicata al PSR 2014/2020 del sito della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20#3>)

	c) zone con maggior rischio connesso alla maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	2
	d) zone con maggior rischio dimostrato dall'essere state oggetto di calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti alla pubblicazione del bando (territorio di Comuni inseriti in atti regionali per l'individuazione di aree interessate da calamità)	2
	e) le superfici oggetto di intervento o necessarie all'ammissibilità dell'intervento sono comprese in un piano di gestione o piano dei tagli in corso di validità	5
	I punteggi sono tra loro cumulabili, con le seguenti eccezioni/specifiche: - quelli relativi alle lettere b.1) e b.2), che sono tra loro alternativi; - il punteggio b.3) è cumulabile anche con i punteggi b.1) e b.2)	
II. Tipologia di investimento	Gli interventi PREVISTI IN DOMANDA riguardano totalmente una delle seguenti tipologie a), b), c) associate o meno con la tipologia d):	
	a.1) interventi di prevenzione incendi:	
	a.1.1) gli investimenti previsti riguardano solo interventi di cui al punto 1 (Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020 AD ESCLUSIONE DI QUELLI SULLA VIABILITÀ FORESTALE DI INTERESSE AIB;	15
	a.1.2) gli investimenti previsti riguardano solo interventi SULLA VIABILITÀ FORESTALE DI INTERESSE AIB di cui al punto 1 (Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020	7
	a.2) interventi di prevenzione incendi realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	7
	a.3) interventi previsti dai Piani specifici di prevenzione AIB (art. 74 bis L.R. 39/00) approvati dalla Giunta Regionale ² :	
a.3.1) realizzati da soggetti facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB;	7	
a.3.2) realizzati da soggetti NON facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB	2	
	b) Investimenti per la realizzazione/miglioramento	

² Per i privati e per i soggetti pubblici diversi dagli Enti competenti di cui all'articolo 3 ter comma 1 della L.R. 39/00 ss.mm.ii., la priorità è riconosciuta solo se, prima dell'adozione dell'atto di assegnazione, sono state espletate le procedure di attuazione del Piano di cui al comma 4 dell'articolo 61 bis del Regolamento forestale della Toscana (vedi Delibera n.269 del 02-03-2020)

	destinati a ridurre il rischio idrogeologico: b.1) interventi di sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti AD ESCLUSIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO E DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ MINORE ESISTENTE b.2) opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico e degli interventi di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente	20 10
	c) investimenti previsti al punto 2c. (Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, ecc.) della scheda della sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020 (vedi elenco parassiti presente nel PSR, misura 8)	6
	d) investimenti per l'elaborazione di NUOVI piani di gestione o piani dei tagli (punto 3 della scheda della sottomisura 8.3 del PSR 2014-2020) che interessano tutta la superficie di boschi accorpata dell'azienda	6
	I punteggi a.1), a.2), a.3) sono tra loro cumulabili con le seguenti eccezioni: - i punteggi a.1.1) e a.1.2) NON sono tra loro cumulabili; - i punteggi a.3.1) e a.3.2) NON sono tra loro cumulabili.	
	I punteggi b.1) e b.2) NON sono tra loro cumulabili	
	I punteggi a), b), c) NON sono tra loro cumulabili	
	I punteggi a), b), c) SONO cumulabili con il punteggio d)	
	Totale	53

Tabella I: Criteri di selezione

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Contenuti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine dei lavori;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

6. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702 /2014).

7. Elenco Comuni interessati da calamità avvenute nei 5 anni solari precedenti la presentazione della domanda

Il periodo di riferimento è il quinquennio 2016-2020. Per ciascun anno è indicata la Deliberazione della Giunta regionale o altro atto con il quale il Comune è inserito nell'elenco dei territori colpiti dalla calamità. In caso di più atti nello stesso anno viene indicato il primo atto adottato.

PROV.	COMUNE	ATTI 2016	ATTI 2017	ATTI 2018	ATTI 2019	ATTI 2020
AR	ANGHIARI		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	AREZZO		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	BADIA TEDALDA		1447/2017			
AR	BIBBIENA		1447/2017			
AR	BUCINE		1447/2017 1185/2017			
AR	CAPOLONA		1447/2017 1185/2017			
AR	CAPRESE MICHELANGELO		1447/2017			
AR	CASTEL FOCOGNANO		1447/2017 1185/2017			
AR	CASTEL SAN NICCOLO'		1447/2017			
AR	CASTELFRANCO PIANDISCO'		1447/2017 1185/2017			
AR	CASTIGLION FIBOCCHI		1447/2017 1185/2017			
AR	CASTIGLION FIORENTINO		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	CAVRIGLIA		1447/2017 1185/2017			
AR	CHITIGNANO		1447/2017			
AR	CHIUSI DELLA VERNA		1447/2017			
AR	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	CORTONA		1447/2017 1185/2017			
AR	FOIANO DELLA CHIANA		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	LATERINA PERGINE VALDARNO		1447/2017 1185/2017			
AR	LORO CIUFFENNA		1447/2017 1185/2017			
AR	LUCIGNANO		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	MARCIANO DELLA CHIANA		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	MONTE SAN SAVINO		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	MONTEMIGNAIO		1447/2017			
AR	MONTERCHI		1447/2017		1373/2019	
AR	MONTEVARCHI		1447/2017 1185/2017			
AR	ORTIGNANO RAGGIOLO		1447/2017			

AR	PIEVE SANTO STEFANO		1447/2017			
AR	POPPI		1447/2017 1185/2017			
AR	PRATOVECCHIO STIA		1447/2017 1185/2017			
AR	SAN GIOVANNI VALDARNO		1447/2017 1185/2017			
AR	SANSEPOLCRO		1447/2017 1185/2017		1373/2019	
AR	SESTINO		1447/2017			
AR	SUBBIANO		1447/2017 1185/2017			
AR	TALLA		1447/2017			
AR	TERRANUOVA BRACCIOLINI		1447/2017 1185/2017			
FI	BAGNO A RIPOLI		1447/2017			122/2020
FI	BARBERINO DI MUGELLO		1447/2017			122/2020
FI	BARBERINO TAVARNELLE		1447/2017			122/2020
FI	BORGIO SAN LORENZO		1447/2017			122/2020
FI	CALENZANO		1447/2017			122/2020
FI	CAMPI BISENZIO		1447/2017			122/2020
FI	CAPRAIA E LIMITE		1447/2017			122/2020
FI	CASTELFIORENTINO		1447/2017		1373/2019	122/2020
FI	CERRETO GUIDI		1447/2017			122/2020
FI	CERTALDO		1447/2017		1373/2019	122/2020
FI	DICOMANO		1447/2017			122/2020
FI	EMPOLI		1447/2017			122/2020
FI	FIESOLE		1447/2017			122/2020
FI	FIGLINE E INCISA VALDARNO		1447/2017			122/2020
FI	FIRENZE		1447/2017			122/2020
FI	FIRENZUOLA		1447/2017			122/2020
FI	FUCECCHIO		1447/2017			122/2020
FI	GAMBASSI TERME		1447/2017		1373/2019	122/2020
FI	GREVE IN CHIANTI		1447/2017			122/2020
FI	IMPRUNETA		1447/2017			122/2020
FI	LASTRA A SIGNA		1447/2017			122/2020
FI	LONDA		1447/2017			122/2020
FI	MARRADI		1447/2017			122/2020
FI	MONTAIONE		1447/2017			122/2020
FI	MONTELUPO FIORENTINO		1447/2017			122/2020
FI	MONTESPERTOLI		1447/2017			122/2020
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO		1447/2017			122/2020
FI	PELAGO		1447/2017			122/2020
FI	PONTASSIEVE		1447/2017			122/2020
FI	REGGELLO		1447/2017			122/2020
FI	RIGNANO SULL'ARNO		1447/2017			122/2020
FI	RUFINA		1447/2017			122/2020
FI	SAN CASCIANO IN		1447/2017			122/2020

	VAL DI PESA				
FI	SAN GODENZO		1447/2017		122/2020
FI	SCANDICCI		1447/2017		122/2020
FI	SCARPERIA E SAN PIERO		1447/2017		122/2020
FI	SESTO FIORENTINO		1447/2017		122/2020
FI	SIGNA		1447/2017		122/2020
FI	VAGLIA		1447/2017		122/2020
FI	VICCHIO		1447/2017		122/2020
FI	VINCI		1447/2017		122/2020
GR	ARCIDOSO		1447/2017		122/2020
GR	CAMPAGNATICO		1447/2017		122/2020
GR	CAPALBIO		1447/2017		122/2020
GR	CASTEL DEL PIANO		1447/2017		122/2020
GR	CASTELL'AZZARA		1447/2017		122/2020
GR	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		1447/2017		122/2020
GR	CINIGIANO		1447/2017		122/2020
GR	CIVITELLA PAGANICO		1447/2017		122/2020
GR	FOLLONICA		1447/2017		122/2020
GR	GAVORRANO		1447/2017		122/2020
GR	GROSSETO		1447/2017		122/2020
GR	ISOLA DEL GIGLIO		1447/2017		122/2020
GR	MAGLIANO IN TOSCANA		1447/2017		122/2020
GR	MANCIANO		1447/2017		122/2020
GR	MASSA MARITTIMA		1447/2017		122/2020
GR	MONTE ARGENTARIO		1447/2017		122/2020
GR	MONTEROTONDO MARITTIMO		1447/2017		122/2020
GR	MONTIERI		1447/2017		122/2020
GR	ORBETELLO		1447/2017		122/2020
GR	PITIGLIANO		1447/2017		122/2020
GR	ROCCALBEGNA		1447/2017		122/2020
GR	ROCCASTRADA		1447/2017		122/2020
GR	SANTA FIORA		1447/2017		122/2020
GR	SCANSANO		1447/2017		122/2020
GR	SCARLINO		1447/2017		122/2020
GR	SEGGIANO		1447/2017		122/2020
GR	SEMPRONIANO		1447/2017		122/2020
GR	SORANO		1447/2017		122/2020
LI	BIBBONA		1447/2017		122/2020
LI	CAMPIGLIA MARITTIMA		1447/2017		122/2020
LI	CAMPO NELL'ELBA				122/2020
LI	CAPOLIVERI				122/2020
LI	CAPRAIA ISOLA				122/2020
LI	CASTAGNETO CARDUCCI		1447/2017		122/2020
LI	CECINA		1447/2017		122/2020
LI	COLLESALVETTI		1447/2017 448/2018		122/2020
LI	LIVORNO		1447/2017 448/2018		122/2020

LI	MARCIANA					122/2020
LI	MARCIANA MARINA					122/2020
LI	PIOMBINO		1447/2017			122/2020
LI	PORTO AZZURRO					122/2020
LI	PORTOFERRAIO					122/2020
LI	RIO					122/2020
LI	ROSIGNANO MARITTIMO		1447/2017 448/2018			122/2020
LI	SAN VINCENZO		1447/2017			122/2020
LI	SASSETTA		1447/2017			122/2020
LI	SUVERETO		1447/2017			122/2020
LU	ALTOPASCIO		1447/2017 1185/2017			
LU	BAGNI DI LUCCA		1447/2017			
LU	BARGA		1447/2017			
LU	BORGIO A MOZZANO		1447/2017			
LU	CAMAIORE		1447/2017			
LU	CAMPORGIANO		1447/2017			
LU	CAPANORI		1447/2017 1185/2017			
LU	CAREGGINE		1447/2017			
LU	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA		1447/2017			
LU	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA		1447/2017			
LU	COREGLIA ANTELMINELLI		1447/2017			
LU	FABBRICHE DI VERGEMOLI		1447/2017			
LU	FORTE DEI MARMI		1447/2017			
LU	FOSCIANDORA		1447/2017			
LU	GALLICANO		1447/2017			
LU	LUCCA		1447/2017			
LU	MASSAROSA		1447/2017			
LU	MINUCCIANO		1447/2017			
LU	MOLAZZANA		1447/2017			
LU	MONTECARLO		1447/2017 1185/2017			
LU	PESCAGLIA		1447/2017			
LU	PIAZZA AL SERCHIO		1447/2017			
LU	PIETRASANTA		1447/2017			
LU	PIEVE FOSCIANA		1447/2017			
LU	PORCARI		1447/2017 1185/2017			
LU	SAN ROMANO IN GARFAGNANA		1447/2017			
LU	SERAVEZZA		1447/2017			
LU	SILLANO GIUNCUGNANO		1447/2017			
LU	STAZZEMA		1447/2017			
LU	VAGLI SOTTO		1447/2017			
LU	VIAREGGIO		1447/2017			
LU	VILLA BASILICA		1447/2017			
LU	VILLA COLLEMANDINA		1447/2017			

MS	AULLA		1447/2017			
MS	BAGNONE		1447/2017			
MS	CARRARA		1447/2017			
MS	CASOLA IN LUNIGIANA		1447/2017			
MS	COMANO		1447/2017			
MS	FILATTIERA		1447/2017			
MS	FIVIZZANO		1447/2017			
MS	FOSDINOVO		1447/2017			
MS	LICCIANA NARDI		1447/2017			
MS	MASSA		1447/2017			
MS	MONTIGNOSO		1447/2017			
MS	MULAZZO		1447/2017			
MS	PODENZANA		1447/2017			
MS	PONTREMOLI		1447/2017			
MS	TRESANA		1447/2017			
MS	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA		1447/2017			
MS	ZERI		1447/2017			
PI	BIENTINA					122/2020
PI	BUTI		1447/2017	1253/2018		122/2020
PI	CALCI		1447/2017	1253/2018		122/2020
PI	CALCINAIA					122/2020
PI	CAPANNOLI		1447/2017			122/2020
PI	CASALE MARITTIMO		1447/2017			122/2020
PI	CASCIANA TERME LARI		1447/2017			122/2020
PI	CASCINA			1253/2018		122/2020
PI	CASTELFRANCO DI SOTTO		1447/2017			122/2020
PI	CASTELLINA MARITTIMA		1447/2017			122/2020
PI	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA		1447/2017			122/2020
PI	CHIANNI		1447/2017			122/2020
PI	CRESPINA LORENZANA		1447/2017			122/2020
PI	FAUGLIA		1447/2017			122/2020
PI	GUARDISTALLO		1447/2017			122/2020
PI	LAJATICO		1447/2017			122/2020
PI	MONTECATINI VAL DI CECINA		1447/2017			122/2020
PI	MONTESCUDAIO		1447/2017			122/2020
PI	MONTEVERDI MARITTIMO		1447/2017			122/2020
PI	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO		1447/2017			122/2020
PI	ORCIANO PISANO		1447/2017			122/2020
PI	PALAIA		1447/2017			122/2020
PI	PECCIOLI		1447/2017			122/2020
PI	PISA					122/2020
PI	POMARANACE		1447/2017			122/2020
PI	PONSACCO					122/2020

PI	PONTERA		1447/2017			122/2020
PI	RIPARBELLA		1447/2017			122/2020
PI	SAN GIULIANO TERME		1447/2017	1253/2018		122/2020
PI	SAN MINIATO		1447/2017			122/2020
PI	SANTA CROCE SULL'ARNO		1447/2017			122/2020
PI	SANTA LUCE		1447/2017			122/2020
PI	SANTA MARIA A MONTE		1447/2017			122/2020
PI	TERRICCIOLA		1447/2017			122/2020
PI	VECCHIANO		1447/2017			122/2020
PI	VICOPIANO		1447/2017	1253/2018		122/2020
PI	VOLTERRA		1447/2017			122/2020
PO	CANTAGALLO		1447/2017			
PO	CARMIGNANO		1447/2017			
PO	MONTEMURLO		1447/2017			
PO	POGGIO A CAIANO		1447/2017			
PO	PRATO		1447/2017			
PO	VAIANO		1447/2017			
PO	VERNIO		1447/2017			
PT	ABETONE CUTIGLIANO		1447/2017			
PT	AGLIANA		1447/2017			
PT	BUGGIANO		1447/2017			
PT	CHIESINA UZZANESE		1447/2017			
PT	LAMPORECCHIO		1447/2017			
PT	LARCIANO		1447/2017			
PT	MARLIANA		1447/2017			
PT	MASSA E COZZILE		1447/2017			
PT	MONSUMMANO TERME		1447/2017			
PT	MONTALE		1447/2017			
PT	MONTECATINI-TERME		1447/2017			
PT	PESCIA		1447/2017			
PT	PIEVE A NIEVOLE		1447/2017			
PT	PISTOIA		1447/2017			
PT	PITEGLIO SAN MARCELLO PISTOIESE		1447/2017			
PT	PONTE BUGGIANESE		1447/2017			
PT	QUARRATA		1447/2017			
PT	SAMBUCA PISTOIESE		1447/2017			
PT	SERRAVALLE PISTOIESE		1447/2017			
PT	UZZANO		1447/2017			
SI	ABBADIA SAN SALVATORE		1447/2017			122/2020
SI	ASCIANO		1447/2017			122/2020
SI	BUONCONVENTO		1447/2017			122/2020
SI	CASOLE D'ELSA		1447/2017			122/2020
SI	CASTELLINA IN CHIANTI		1447/2017			122/2020
SI	CASTELNUOVO		1447/2017			122/2020

	BERARDENGA				
SI	CASTIGLIONE D'ORCIA		1447/2017		122/2020
SI	CETONA		1447/2017		122/2020
SI	CHIANCIANO TERME		1447/2017		122/2020
SI	CHIUSDINO		1447/2017		122/2020
SI	CHIUSI		1447/2017		122/2020
SI	COLLE DI VAL D'ELSA		1447/2017		122/2020
SI	GAIOLE IN CHIANTI		1447/2017		122/2020
SI	MONTALCINO		1447/2017		122/2020
SI	MONTEPULCIANO		1447/2017		122/2020
SI	MONTERIGGIONI		1447/2017		122/2020
SI	MONTERONI D'ARBIA		1447/2017		122/2020
SI	MONTICIANO		1447/2017		122/2020
SI	MURLO		1447/2017		122/2020
SI	PIANCASTAGNAIO		1447/2017		122/2020
SI	PIENZA		1447/2017		122/2020
SI	POGGIBONSI		1447/2017		122/2020
SI	RADDA IN CHIANTI		1447/2017		122/2020
SI	RADICOFANI		1447/2017		122/2020
SI	RADICONDOLI		1447/2017		122/2020
SI	RAPOLANO TERME		1447/2017		122/2020
SI	SAN CASCIANO DEI BAGNI		1447/2017		122/2020
SI	SAN GIMIGNANO		1447/2017		122/2020
SI	SAN QUIRICO D'ORCIA		1447/2017		122/2020
SI	SARTEANO		1447/2017		122/2020
SI	SIENA		1447/2017		122/2020
SI	SINALUNGA		1447/2017		122/2020
SI	SOVICILLE		1447/2017		122/2020
SI	TORRITA DI SIENA		1447/2017		122/2020
SI	TREQUANDA		1447/2017		122/2020

- DM 31535/2017 gelate di aprile 2017 DGRT 1185/2017
- DM 6784/2018 siccità primaverile ed estiva 2017 DGRT 1447/2017
- DM 7860/2018 pioggia alluvionale di settembre 2017 DGRT 448/2018
- DM 11420/2018 incendio monte Serra settembre 2018 DGRT 1253/2018
- DGRT 1373/2019 grandinate, vento forte e piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2019
- DPGR 122/2020 vento forte e piogge alluvionale dal 24 al 26 settembre 2020